



Determinazione n. 110 del 23.09.2019: Rinnovo contratto di manutenzione climatizzatori e assunzione impegno di spesa

-----Il Consigliere Tesoriere-----

- VISTA la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare, l'art. 12 comma II lett. c), in base al quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ordine";
- VISTO l'art. 2 del "Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio" rubricato " Deliberazione del Consiglio e Responsabile del Procedimento", secondo cui "Il Direttore Amministrativo è il Responsabile Unico del Procedimento...";
- VISTO l'art. 25, comma 1 del "Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ordine degli Psicologi del Lazio", approvato con delibera n. 82 del 22/03/2005 e s.m.i., il quale prevede che "Gli impegni sono assunti dal Direttore nell'ambito delle dotazioni di bilancio...";
- VISTO l'art. 1, lettera e) del suddetto Regolamento il quale prevede che "...in assenza di un dirigente o di un funzionario con incarichi dirigenziali ... le funzioni del Direttore sono svolte dallo stesso Consigliere Tesoriere...";
- VISTO l'art. 14, I comma lett. d) del "Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio" il quale prevede tra le attribuzioni del Consigliere Tesoriere che "Sostituisce il Direttore in caso sia vacante ovvero sia assente per ragioni di salute o personali."
- CONSIDERATO che, ad oggi, all'interno della struttura amministrativa dell'Ente, la figura del direttore è vacante;
- VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei Contratti pubblici";
- VISTO l'art. 35 del suddetto decreto rubricato "Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti";
- VISTO in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) del decreto sopra citato, ai sensi del quale "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";
- VISTO il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con delibera n. 104 del 28/02/2011 e s.m.i.;
- VISTO, altresì, l'art. 11, III comma del Regolamento citato secondo cui "Il Consiglio dell'Ordine può...predisporre, generalmente all'inizio dell'anno finanziario, una delibera di carattere generale e programmatico nella quale siano determinate le esigenze della Stazione appaltante in ordine ai beni e servizi da acquisire nel corso dell'anno, indicando i criteri di natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi, inerenti a ciascun contratto d'appalto.";
- VISTO, altresì, l'art. 12, comma I del suddetto Regolamento, ai sensi del quale "...per l'acquisizione di servizi o forniture di importo inferiore a euro 40.000,00, esclusa IVA, è consentito al Responsabile del Procedimento provvedere ad affidamento diretto, con un unico preventivo o offerta, nel rispetto dei criteri generali predisposti dal Consiglio, nonché nel rispetto dei principi di specializzazione e rotazione.";

~ pag. 1 di 2 ~



- CONSIDERATO che il Consiglio, con delibera "Pianificazione esigenze dell'Ente circa acquisizione servizi e forniture" n. 683 del 17 dicembre 2018, ha esplicitato i servizi necessari per l'anno 2019, tra cui vi è il servizio di manutenzione dei beni e degli impianti in dotazione all'Ente, nonché i criteri generali di imparzialità, economicità e professionalità, sulla base dei quali procedere all'affidamento degli stessi;
- CONSIDERATO che nella sede dell'Ente è installato un impianto di condizionamento;
- VISTA la determinazione dirigenziale n. 164 del 13 settembre 2018 con la quale si è deciso di autorizzare il rinnovo del contratto di manutenzione dell'impianto di condizionamento, installato presso la sede dell'Ente, con la C.T.I.M. S.r.l., per la durata di 12 mesi con decorrenza dal 15/09/2018, a fronte del pagamento di un costo annuo onnicomprensivo pari ad euro 2.562,00 (duemilacinquecentosessantadue/00);
- RAVVISATA la necessità di rinnovare il suddetto contratto di manutenzione dell'impianto di condizionamento;
- VISTA l'offerta presentata dalla C.T.I.M. S.r.l., ns. prot. n. 6916 del 23/09/2019, avente ad oggetto il rinnovo del predetto contratto alle medesime condizioni per un periodo pari a dodici mesi;
- DATO ATTO che per il predetto servizio è stato acquisito il CIG n. Z1429DD988, tramite il Sistema di rilascio in modalità semplificata (Smart CIG) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della l. n. 136/2010;
- VISTO il bilancio dell'esercizio finanziario in corso;

-----determina-----

per i motivi in premessa:

- di autorizzare il rinnovo del contratto di manutenzione dell'impianto di condizionamento, installato presso la sede dell'Ente, con la C.T.I.M. S.r.l., per la durata di 12 mesi, a fronte del pagamento di un costo annuo onnicomprensivo pari ad euro 2.562,00 (duemilacinquecentosessantadue/00).

Gli oneri relativi trovano imputazione nella UPB 1.1.3 (Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi), capitolo 1.1.3.008. (Spese assistenza macchine ed attrezzature) del bilancio di previsione in corso.

Gli oneri relativi agli anni successivi troveranno imputazione nei rispettivi esercizi finanziari di competenza.

Roma, 23 settembre 2019

Il Consigliere Tesoriere
(direttore f.f.)
Dott. Federico Conte

~ pag. 2 di 2 ~